



Oggetto:

La tracciabilità dei rifiuti: i sistemi digitali per la raccolta dei dati e delle informazioni a livello nazionale in Austria

(Report A-Austria)



Sommario

Premessa	3
Introduzione	4
1 Gestione elettronica dei dati - Ambiente (Elektronischen Datenmanagement – Umwelt EDM)	4
1.1 Introduzione	4
1.2 Registrazione	5
1.3 Applicazioni e argomenti	6
2 Gestione dei rifiuti in Austria.....	8
2.1 Gestione dei rifiuti.....	8
2.1.1 Obbligo di tenuta dei registri.....	8
2.1.2 Bilancio annuale dei rifiuti e relazione in bianco.....	10
2.1.3 Documento di accompagnamento	11
FONTI.....	14

Premessa

Con la Comunicazione adottata il 2 dicembre 2015 “L’anello mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare” la Commissione Europea ha analizzato l’interdipendenza di tutti i processi della catena del valore: dall’estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso e riciclo e ha proposto un articolato pacchetto di misure che comprende l’elaborazione e/o la revisione di alcune proposte legislative, nonché un piano d’azione generale corredato da un allegato in cui è indicata la tempistica prevista per ogni azione. Il cd. “Pacchetto economia circolare” ha previsto la proposta di modifica di sei direttive quali la Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti), la Direttiva 94/62 EC (imballaggi e rifiuti di imballaggio), la Direttiva 1999/31/CE (discariche di rifiuti) e il gruppo di direttive 2003/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nello specifico sulla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE è intervenuta la **Direttiva (UE) 2018/851** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che ha previsto, tra l’altro, il potenziamento della registrazione dei dati e dei meccanismi di tracciabilità della gestione dei rifiuti pericolosi tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri, raccomandandone l’applicazione anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.

A tal riguardo la Direttiva (UE) 2018/851 ha modificato l’art. 35 della Direttiva 2008/98/CE aggiungendo i paragrafi 4 e 5 che prevedono quanto segue.

“Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2”.

A livello nazionale, l’obbligo per gli Stati membri di istituire un registro elettronico dei rifiuti previsto dalla Direttiva (UE) 2018/851 è stato recepito attraverso il Dlgs. 3 settembre 2020 n. 116, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in vigore dal 26/09/2020, **che ha modificato la parte IV del Dlgs. 152/2006.**

In particolare, l’art. 188-bis del Dlgs. 152/2006, rubricato Sistema di tracciabilità dei rifiuti, nell’attuale formulazione, prevede che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura è supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il R.E.N.T.Ri è suddiviso in due sezioni:

- la Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- la Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.



Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei. I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis servono a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e di formulario.

A fronte delle modifiche apportate alla Direttiva quadro sui rifiuti, del nuovo obbligo sorto in capo agli Stati membri e dell'istituzione del sistema nazionale R.E.N.T.Ri, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Sezione della Regione Toscana, ha ritenuto utile procedere all'analisi dei **sistemi digitali nazionali di tracciabilità dei rifiuti** (corrispondenti al R.E.N.T.Ri) sviluppati nel contesto europeo e in particolare in Spagna, Francia, Austria, Germania e Slovenia.

Introduzione

Il presente documento riporta i risultati dell'analisi del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti istituito in Austria e si compone di due sezioni.

Nella prima sezione si riporta la ricostruzione della gestione elettronica dei dati ambientali.

La seconda sezione riporta la ricostruzione delle caratteristiche degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti in relazione al trasporto sul territorio nazionale, quali il registro cronologico e il documento di identificazione/accompagnamento dei rifiuti.

Le informazioni riportate sono state ricostruite attraverso l'analisi desk delle fonti normative e il confronto via mail con gli stakeholder risultati rilevanti in relazione ai diversi aspetti oggetto di indagine. Gli stakeholder sono stati individuati attraverso una mappatura costruita sulla base degli obiettivi del progetto e dei Paesi coinvolti. In particolare, è stato consultato il Ministero federale per l'Azione per il clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia¹.

1 Gestione elettronica dei dati - Ambiente (Elektronischen Datenmanagement – Umwelt EDM)

1.1 Introduzione

Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002²), il Ministero federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia - BMK³ deve istituire e gestire un registro elettronico per i dati anagrafici e vari altri dati e informazioni (attraverso varie applicazioni online). Insieme, questi strumenti formano il cosiddetto Sistema EDM (edm.gv.at).

La "**Gestione elettronica dei dati - Ambiente**" (EDM) è un sistema di e-government che rappresenta un'area strategica del BMK. Consiste in una piattaforma online che interconnette una rete di applicazioni e banche dati a supporto degli obblighi di documentazione, notifica e rendicontazione in materia di tutela ambientale ed è accessibile tramite il sito edm.gv.at. L'EDM offre alle aziende una base legalmente sicura per l'adempimento dei loro ampi obblighi previsti dalla legislazione ambientale, come ad esempio la legislazione sulle emissioni (aria, acqua, industria) e in altre aree come la protezione dalle radiazioni. Per le autorità a livello federale, statale e distrettuale, l'EDM consente un'applicazione efficiente delle leggi fornendo una presentazione comprensibile e trasparente dei risultati degli obblighi di rendicontazione.

¹ Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

² Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002) StF: BGBl. I Nr. 102/2002

³ Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie-BMK



Il cuore dell'EDM è costituito da un registro centrale di sistema, il **Registro centrale degli impianti** (Zentrales Anlagenregister – **ZAReg**) (ex ERAS - Registro elettronico degli impianti industriali e dei dati anagrafici personali), istituito sulla base della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti del 2002 (AWG). **Tutte le applicazioni EDM accedono ai dati memorizzati nello ZAReg.** Lo ZAReg consente la registrazione dei dati anagrafici di strutture e persone (gestione dei dati anagrafici ZAReg) e la mappatura strutturata delle autorizzazioni relative a strutture e persone (gestione delle notifiche ZAReg). I dati anagrafici sono registrati dalle persone registrate e sono **a disposizione delle rispettive autorità competenti; sono inoltre disponibili opzioni di interrogazione generale per il pubblico.**

Il sistema EDM è **direttamente collegato ad altri registri di e-Government pertinenti.** Il più importante è il Registro delle Imprese, che sarà collegato al Registro dell'Artigianato e del Commercio.

Le autorità competenti per gestire il sistema EDM come **responsabili del trattamento dei dati** sono principalmente il Ministero federale della protezione del clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità e dell'innovazione, e della tecnologia e i Governatori provinciali austriaci (Autorità degli stati federati austriaci).

Nel settore dei rifiuti, il sistema EDM include dati sui produttori, i raccoglitori, i trasportatori e addetti al trattamento, compresi i dati relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti e alle autorizzazioni ambientali. Inoltre, i dati sulla tipologia, sulle quantità, sull'origine e sulla destinazione sono riportati dalle aziende soggette all'obbligo di rendicontazione nel sistema EDM a diversi livelli di dettaglio (bilanci dei rifiuti, estratti di registrazione, documenti di accompagnamento dei rifiuti) e in parte includono il tipo di trattamento (recupero, smaltimento).

La tipologia di rifiuto continua ad essere individuata mediante l'indicazione del numero chiave (SN), eventualmente con specificazione e denominazione del rifiuto. Se è richiesta la conoscenza della composizione chimica del rifiuto, ciò deve essere comprovato da **un'analisi chimica dei relativi parametri.**

Il sistema prende in considerazione sia i flussi di rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi.

Oltre al processo di registrazione elettronica, le singole applicazioni EDM prevedono diversi documenti elettronici.

Il sistema EDM è entrato in funzione nel 2003 in una prima versione. La rendicontazione dei rifiuti pericolosi tramite **documento di accompagnamento nel sistema EDM, è obbligatoria in forma elettronica dal 1° luglio 2013,** mentre la **rendicontazione dei bilanci dei rifiuti è obbligatoria dal 2010.**

Il portale EDM è composto da un'area pubblica dell'EDM, accessibile a tutti, e un'area protetta da password, accessibile solo alle persone obbligate e alle autorità competenti.

- **Nell'area pubblica**, concepita come piattaforma informativa, vengono discussi argomenti come aspetti legali, bilancio dei rifiuti, veicoli fuori uso, permessi (di raccolta), imballaggi, ecc. Se è necessario smaltire i rifiuti, potete verificare sotto forma di domanda se l'azienda di smaltimento rifiuti selezionata è in grado di gestirli
- **Nell'area protetta**, il raccoglitore/gestore dei rifiuti deve inserire i propri dati anagrafici e adempiere agli obblighi di rendicontazione. D'altra parte, l'autorità inserisce tutti i permessi. Nell'EDM i dati delle singole aziende/comuni possono essere visualizzati in forma compatta da aziende e autorità.

1.2 Registrazione

Ai sensi dell'articolo 22 della legge austriaca sui rifiuti (AWG 2002), **le aziende devono registrarsi nell'EDM se esiste un obbligo legale di registrazione o di comunicazione.** La registrazione avviene tramite l'utilizzo dell'applicazione **"Richiesta di Registrazione"** (Registrierungsantrag) sul sito EDM.



I produttori primari di rifiuti pericolosi, i raccoglitori di rifiuti, gli addetti al trattamento dei rifiuti e le aziende che effettuano il trasporto di rifiuti in Austria o che intendono spedire rifiuti soggetti a notifica fuori dall'Austria devono registrarsi prima di iniziare le loro attività. Tramite il portale EDM è possibile presentare la domanda di registrazione e successivamente registrare i propri dati anagrafici e aggiornarli se necessario. Nell'ambito della registrazione devono indicare nel registro la localizzazione delle sedi fisiche e i loro impianti.

Inoltre, le aziende e le imprese hanno la possibilità di registrarsi volontariamente. Anche le autorità che lavorano con l'EDM devono registrarsi.

Per poter operare con le applicazioni EDM, i dati generali dell'azienda vengono inseriti nella domanda (ad es. ragione sociale, numero di iscrizione al registro delle imprese, indirizzo, e-mail, ecc). Una volta completata, questa domanda di registrazione sarà inviata all'autorità federale.

Oltre ai dati generali dell'azienda, è particolarmente importante specificare correttamente il ruolo pertinente (ad esempio, raccolta e trattamento dei rifiuti, produttore primario di rifiuti pericolosi, ecc.) **Il ruolo (o i ruoli) da specificare nella domanda di registrazione definiranno quale applicazione sarà attivata per l'invio dei rapporti/dati da parte dell'azienda.**

Dopo aver completato la domanda di registrazione, verranno condivisi in pochi giorni lavorativi i dati di accesso personali sotto forma di:

- nome utente,
- password,
- numero GLN.

trasmessi per posta.

Il numero GLN (Global Location Number) è numero di identificazione a 13 cifre che nasconde i dati dell'azienda, può essere utilizzato subito dopo aver ricevuto la lettera (ad esempio, per essere indicato su documento di accompagnamento).

Gli imprenditori registrati nell'USP⁴ hanno la possibilità di utilizzare l'EDM e molte altre procedure online con un unico login nell'USP.

1.3 Applicazioni e argomenti

Il sistema EDM comprende **diverse applicazioni che si basano su diverse basi legali**. Nonostante le differenze nei requisiti legali, **l'EDM con la sua gestione dei dati anagrafici offre una base comune per tutte le applicazioni. Le autorizzazioni strutturate relative alle persone o ai sistemi sono mappate nella gestione degli avvisi ZAReg.**

⁴ Unternehmensserviceportal: Portale dei servizi aziendali, la piattaforma online centrale per le aziende.
<https://www.usp.gv.at/index.html>




Figura 1: Applicazioni e banche dati EDM nei settori della gestione dei rifiuti e dell'ambiente⁵

A seconda del ruolo specificato nella domanda di registrazione online, verrà concesso l'accesso alle applicazioni EDM pertinenti (come specificato nella tabella successiva):

Applicazioni relative alla gestione dei rifiuti

Veicoli fuori uso (eAltfahrzeuge)	Applicazione per la comunicazione dei dati in conformità con l'ordinanza sui veicoli fuori uso
Batterie elettroniche (eBatterien)	Applicazione per l'elaborazione di notifiche per l'immissione sul mercato, il riciclaggio e la raccolta di batterie
Documento di accompagnamento (Begleitschein)	Applicazione per l'elaborazione delle notifiche per la consegna di rifiuti pericolosi
Bilanci (eBilanzen)	Applicazione (piattaforma di reporting) per la trasmissione di rapporti sul bilancio dei rifiuti e rapporti sull'input-output dei rifiuti (dati sul tipo, la quantità, l'origine e il luogo di provenienza dei rifiuti)
Discarica (eDeponie)	Applicazione per la trasmissione di rapporti ai sensi dell'ordinanza sulle discariche, come i rapporti annuali degli organi di controllo delle discariche; rapporti di misurazione e monitoraggio del proprietario della discarica
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (eElektroaltgeräte)	Applicazione per l'elaborazione di notifiche per l'immissione sul mercato, il riciclaggio e la raccolta di vecchi dispositivi elettrici
Permesso (eErlaubnis)	Applicazione che supporta gli addetti alla raccolta e alla gestione dei rifiuti nella creazione di una domanda di autorizzazione.

⁵ EDM Elektronisches Datenmanagement – Abfallwirtschaft, https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/EDM_-_Elektronisches_Datenmanagement_-_Kurzinformation_Stand_2022.pdf



Spedizioni/EUDIN (<u>eVerbringung/EUDIN</u>)	Applicazione per l'elaborazione elettronica delle procedure ufficiali e dei rapporti di trasporto per la spedizione transfrontaliera (import/export) di rifiuti
Imballaggio (<u>eVerpackung</u>)	Applicazione (piattaforma di reporting elettronico) per gli imballaggi, ad esempio categorie di materiali di imballaggio, quantità immesse sul mercato, quantità generate durante il funzionamento, ecc

Con riferimento a trasporto dei rifiuti, la normativa austriaca non prevede uno specifico obbligo in capo ai trasportatori di dotare i mezzi di trasporto di rifiuti di un sistema di geolocalizzazione. Sono le aziende stesse a decidere se vogliono dotare i propri veicoli di tale sistema.

2 Gestione dei rifiuti in Austria

Il tema della gestione dei rifiuti è regolamentato, **a livello unionale, dalla Direttiva quadro sui rifiuti dell'UE (Direttiva 2008/98/CE⁶)** e, in Austria, è regolamentato **a livello federale dalla legge sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002)**, mentre in tutti i nove stati federati sono in vigore leggi che regolano la raccolta comunale dei rifiuti urbani. La legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002) è implementata dai governatori statali e dal Ministero federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia.

Sono in vigore inoltre una serie di ordinanze attuative della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002) tra le quali rilevano ai fini del presente studio:

- **Ordinanza sulla tracciabilità dei rifiuti (Abfallnachweisverordnung - ANV 2012⁷):** disciplina il sistema di gestione dei documenti di accompagnamento (Begleitscheine) per i rifiuti pericolosi, dei registri dei rifiuti di determinate figure e i ritiri senza autorizzazione.
- **Ordinanza sui bilanci dei rifiuti (Abfallbilanzverordnung 2008⁸):** disciplina la rendicontazione dei bilanci dei rifiuti tramite sistema EDM.

Esistono alcuni obblighi di rendicontazione nell'ambito della gestione dei rifiuti, dalla produzione, al trasporto, al trattamento finale. In Austria un gran numero di procedure può essere elaborato elettronicamente attraverso il sistema EDM⁹ del Ministero federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia-BMK.

2.1 Gestione dei rifiuti

2.1.1 Obbligo di tenuta dei registri

Ai sensi dell'articolo 17 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002), alcuni **detentori di rifiuti (produttori di rifiuti, raccoglitori e addetti al trattamento dei rifiuti) hanno l'obbligo di tenere un registro dei rifiuti (Abfall Aufzeichnungen)**. I registri devono essere tenuti separatamente per ogni anno solare e riportare le informazioni in merito alla tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, luogo di produzione e di destinazione dei rifiuti.

⁶ Direttiva 2008/98/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

⁷ Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Nachweispflicht über Abfälle (Abfallnachweisverordnung 2012 – ANV 2012), BGBl. II Nr. 341/2012

⁸ Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Jahresabfallbilanzen (AbfallbilanzV), BGBl. II Nr. 497/2008

⁹ Elektronischen Datenmanagement - EDM) –(https://secure.umweltbundesamt.at/edm_portal/home.do)



Nello specifico, **i raccoglitori e gli addetti al trattamento dei rifiuti sono obbligati a tenere i registri dei rifiuti in formato elettronico.**¹⁰ Ovvero, **nel sistema di registrazione elettronica devono essere create delle interfacce che permettano di creare estratti o sintesi dei dati in base a determinate specifiche e, se necessario, di trasmetterli all'autorità.** I registri devono essere conservati per sette anni.

L'obbligo interessa i raccoglitori e gli addetti al trattamento dei rifiuti, ad esempio:

- Gestori di impianti di (co)incenerimento dei rifiuti;
- Proprietari di discariche;
- Riciclatori di veicoli fuori uso;
- Produttori di materiali da costruzione riciclati;
- Produttori di compost (etc.).

I trasportatori di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri anche **raccogliendo e conservando i documenti di accompagnamento (Begleitscheine)**¹¹ **o facendo sì che il destinatario trasmetta i dati dei documenti di accompagnamento al registro.**¹²

Vige un regime di **esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri per:**

- le famiglie (utenti domestici);
- le imprese agricole e forestali che producono:
 - Rifiuti pericolosi, a condizione che siano consegnati a un raccoglitore o a un gestore di rifiuti autorizzato a ritirarli.
 - Rifiuti non pericolosi o sostanze problematiche;
- i raccoglitori di rifiuti esenti da autorizzazione che non trattano direttamente i rifiuti raccolti. Pertanto, devono solo registrare i trasferimenti dei rifiuti ritirati;
- i trasportatori per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, nel caso in cui trasportano tali rifiuti solo per conto del detentore dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza sulla tracciabilità dei rifiuti (ANV 2012), per quanto riguarda i rifiuti urbani smaltiti attraverso la raccolta comunale o il cui regolare trasferimento è dimostrato da un accordo legale, è possibile tenere **registri semplificati** (per quanto riguarda l'indicazione della quantità di rifiuti). I registri semplificati possono essere tenuti anche per i rifiuti di imballaggi, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie esauste (con riferimento alla quantità di rifiuti) se il produttore partecipa a un sistema di raccolta e recupero e se i suddetti rifiuti vengono raccolti attraverso tale sistema.

Inoltre, **i produttori di rifiuti che trattano i rifiuti generati nelle proprie attività devono anche tenere un registro di questo trattamento e presentare un bilancio annuale dei rifiuti.** Nel caso in cui i rifiuti siano trattati nello stesso luogo in cui sono stati generati, è sufficiente tenere un registro in formato cartaceo.

Qualora **l'autorità competente richieda la presentazione di estratti o sintesi delle registrazioni, questi devono essere trasmessi all'autorità competente tramite l'interfaccia definita del portale EDM entro un periodo di tempo ragionevole.** I registri possono essere tenuti in modo informale. **Le registrazioni (così come gli estratti o i riassunti delle registrazioni) devono invece essere segnalate come file XML utilizzando l'interfaccia EDM definita a questo scopo.** A tal fine, il raccoglitore o chi tratta i rifiuti si collega al registro con i propri dati di accesso (nome utente e password), **carica le registrazioni (file XML) alla voce "Reporting**

¹⁰ Come specificato dall'articolo 23 comma 3 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002).

¹¹ Come specificato dall'articolo 18 comma 1 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002).

¹² Come specificato dall'articolo 22 comma 1 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002).

(Register)" dell'applicazione "eBilanzen (Bilanci)" e le trasmette all'autorità competente che riceve così l'accesso ai dati segnalati.

2.1.2 Bilancio annuale dei rifiuti e relazione in bianco

I dati raccolti nei registri costituiscono la base per la redazione del bilancio annuale dei rifiuti (Jahresabfallbilanz). Ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002), i raccoglitori o gli addetti al trattamento dei rifiuti che sono tenuti a tenere un registro devono fornire, con riferimento all'anno solare precedente, un elenco di informazioni per predisporre il bilancio annuale dei rifiuti in merito a:

- l'origine e la tipologia di rifiuti accettati,
- le rispettive quantità (kg),
- il luogo in cui si trovano,
- la tipologia e la quantità di sostanze restituite al ciclo economico.

Pertanto, il bilancio annuale dei rifiuti è una dichiarazione che raccoglie le suddette informazioni e i contenuti e la struttura richiesti sono specificati nell'ordinanza sul bilancio dei rifiuti.¹³

I raccoglitori o gli addetti al trattamento dei rifiuti che sono tenuti a tenere un registro e che non hanno cessato definitivamente la loro attività e che non hanno accettato né consegnato rifiuti, né effettuato alcun trattamento di rifiuti nell'anno solare precedente, devono presentare una **relazione in bianco/vuota come bilancio annuale dei rifiuti**. Il file XML riferito a tale tipologia di rendicontazione contiene solo la tipologia di relazione di rapporto, la persona giuridica soggetta all'obbligo di relazione e il periodo di riferimento.

Le imprese interessate da tale obbligo sono anche i "raccoglitori di rifiuti senza autorizzazione" che preparano i rifiuti ritirati senza autorizzazione per il riutilizzo (pulendo, testando, riparando).

L'obbligo inerente la presentazione del bilancio dei rifiuti o della relazione in bianco/vuota non vige per:

- i trasportatori, nella misura in cui trasportano solo rifiuti per conto del proprietario dei rifiuti,
- alcuni gestori di proprietà e amministratori di edifici,
- alcuni esportatori a contratto che non necessitano di un'autorizzazione.

La relazione annuale sul bilancio dei rifiuti o qualsiasi altra relazione in bianco/vuota deve essere presentata entro il 15 marzo di ogni anno (per l'anno solare precedente).

Le aziende soggette all'obbligo di rendicontazione del bilancio annuale dei rifiuti devono **essere iscritte al registro EDM**. Se un'azienda dichiarante non è registrata, deve presentare una domanda di registrazione. La registrazione e la notifica avvengono entrambe per via elettronica tramite il portale EDM (edm.gv.at).

La procedura di comunicazione del bilancio annuale dei rifiuti o della relazione in bianco/vuota deve avvenire per via elettronica tramite un'interfaccia definita. A tal fine, il raccoglitore o l'addetto al trattamento dei rifiuti si collega al portale EDM con i propri dati di accesso (nome utente e password) e carica il **proprio bilancio annuale dei rifiuti o la relazione in bianco/vuota (file XML) sull'applicazione eBilanzen (Bilanci)**. Il file del bilancio o della relazione in bianco/vuota creato può essere prima caricato nell'"area privata" dell'azienda. Solo procedendo con la funzione che permettere di condividere quanto caricato con l'autorità il file viene trasferito nell'"area autorità" e l'autorità competente (governatore provinciale) ha accesso ai dati in esso contenuti.

¹³ Abfallbilanzverordnung 2008



Sul portale EDM viene messo a disposizione un sistema di assistenza elettronica per la registrazione elettronica e per la preparazione del rapporto annuale sul bilancio dei rifiuti nel formato richiesto (**eADok - elektronische Abfalldokumentation**) destinato alle piccole imprese e per le imprese comparabili in termini di portata delle loro attività di gestione dei rifiuti.

2.1.3 Documento di accompagnamento

Come regolamentato dall'articolo 18 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002) **ogni volta che un rifiuto pericoloso o un rifiuto POPs¹⁴ (pericoloso o non pericoloso)** viene trasferito a un'altra persona giuridica, la persona giuridica **che trasferisce il rifiuto deve emettere un documento di accompagnamento (Begleitschein)**. Per ogni tipologia di rifiuto deve essere utilizzata un documento di accompagnamento separato.¹⁵

Non vige alcun obbligo di un documento di accompagnamento per i rifiuti pericolosi provenienti da utenze domestiche, definite sostanze problematiche. Anche i rifiuti pericolosi provenienti dalle aziende possono essere considerati sostanze problematiche se il loro tipo e la loro quantità sono paragonabili a quelli provenienti dalle abitazioni private.¹⁶

Il documento di accompagnamento, contrassegnato come "documento di accompagnamento per rifiuti pericolosi e per rifiuti POP" e accompagnato da un numero di documento (numero unico BS)¹⁷, deve contenere le informazioni relative alla tipologia, la quantità, l'origine e il luogo in cui sono depositati i rifiuti pericolosi.

Il cedente (produttore o detentore) **dei rifiuti** compila il modulo cartaceo del documento di accompagnamento e ne conserva una copia per almeno sette anni dal giorno della consegna.¹⁸

Il trasportatore porta con sé l'originale del documento di accompagnamento durante il trasporto dei rifiuti e lo consegna ad un raccoglitore/addetto al trattamento (cessionario).¹⁹

Il cessionario dei rifiuti deve confermare che i rifiuti sono stati accettati correttamente e aggiungere alcuni dati²⁰ all'originale del documento di accompagnamento. Deve fare una copia del documento di accompagnamento e inviarla al cedente dei rifiuti entro il termine di quattro settimane dalla fine del mese in cui ha preso in consegna i rifiuti. Entro sei settimane dalla fine del mese in cui ha preso in consegna i rifiuti **devono comunicare per via elettronica i dati del documento di accompagnamento al governatore dello Stato tramite l'applicazione eBegleitschein sul portale EDM o tramite il registro EDM (sezione Reporting (Register)) dell'applicazione "eBilanzen (Bilanci)".**²¹ I dati verranno caricati in formato XML.

Pertanto, attualmente permane ancora l'obbligo di conservare il documento di accompagnamento dei rifiuti in formato cartaceo. Tuttavia, la rendicontazione deve avvenire in formato elettronico.

¹⁴ Persistent organic pollutants.

¹⁵ Articolo 8, Informazioni generali riguardo il documento di accompagnamento, comma 3, ANV 2012

¹⁶ "Le "sostanze problematiche" sono i rifiuti pericolosi che si producono abitualmente nelle abitazioni private. Inoltre, sono considerati sostanze problematiche i rifiuti pericolosi provenienti da tutti gli altri produttori di rifiuti che, per tipologia e quantità, sono paragonabili ai rifiuti pericolosi tipicamente generati nelle abitazioni private. In entrambi i casi, questi rifiuti sono considerati sostanze problematiche finché sono sotto la custodia dei produttori di rifiuti." Art. 2, comma 4 punto 4 AWG 2002

¹⁷ Articolo 8 comma 1, ANV 2012

¹⁸ Articolo 9, Gestione del documento di accompagnamento da parte del cedente, ANV 2012

¹⁹ Articolo 10, Gestione del documento di accompagnamento da parte del trasportatore, ANV 2012

²⁰ Articolo 11, Gestione del documento di accompagnamento da parte del cessionario, ANV 2012

²¹ Come richiesto dall'articolo 23 comma 3 in accordo con l'articolo 22 comma 1, AWG 2002

I documenti di accompagnamento (originali/copie) devono essere conservati per almeno sette anni e presentati all'autorità competente in qualsiasi momento su richiesta.²²

2.1.3.1 Documento di accompagnamento completamente elettronico

La procedura del documento di accompagnamento completamente elettronica (Vollelektronische Begleitscheinverfahren - VEBSV) rappresenta un'alternativa a tutti gli effetti alla procedura del documento di accompagnamento precedentemente presentata e **con la VEBSV non sono più richiesti documenti cartacei**. Si tratta di **un progetto pilota regolamentato dall'articolo 75a della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002)**. Le aziende che intendono prenderne parte devono presentare la domanda e coordinarsi con il BMK.

In questo caso i dati del documento di accompagnamento vengono comunicati dal cedente come "informazioni sul documento di accompagnamento", dal trasportatore come "conferma del trasportatore" e dal cessionario come "notifica del documento di accompagnamento". Le comunicazioni sono dirette al governatore provinciale e inviate tramite **la sottoapplicazione VEBSV dell'applicazione eBegleitschein EDM. Si tratta di un'interfaccia web sincrona, vale a dire che i messaggi degli attori vengono trasmessi in modo sincronizzato nel tempo. Le applicazioni esterne possono utilizzare il servizio web VEBSV per inserire automaticamente i dati del documento di accompagnamento.**

Nella procedura del documento di accompagnamento completamente elettronica, la consegna e il trasporto dei rifiuti pericolosi sono comunicati alle autorità competenti o agli organi di controllo attraverso le notifiche del cedente, del trasportatore e del cessionario, che possono inviare le notifiche solo se dispongono dei dati di accesso necessari (nome utente e password) per l'autenticazione.

Le notifiche devono essere chiaramente assegnate a un mittente. La ricezione del rispettivo messaggio viene confermata con un protocollo, assicurando così che il messaggio sia stato ricevuto.

I dati sono disponibili dal momento della notifica e dell'elaborazione da parte della sottoapplicazione VEBSV, e quindi anche prima del trasporto. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al processo precedente, in cui la notifica avveniva generalmente solo dopo il trasporto. Nel corso del processo, i dati del documento di accompagnamento vengono messi a disposizione del cedente, del cessionario e del trasportatore per essere visualizzati.

In sintesi, **la procedura del documento di accompagnamento completamente elettronica per un singolo trasferimento di rifiuti consiste in almeno tre messaggi:**

1. Informazioni sul documento di accompagnamento (Begleitscheininformation - BI):

Il cedente carica le informazioni e i dati del documento di accompagnamento sulla sotto applicazione di eBegleitschein, VEBSV, ancora prima dell'inizio del trasporto, rendendoli disponibili per il trasportatore e il cessionario.

2. Conferma del trasportatore (Bestätigung Transporteur -BT):

Prima dell'inizio del trasporto, il trasportatore recupera dall'EDM le informazioni sul documento di accompagnamento fornite dal cedente e ne verifica il contenuto. Il trasportatore conferma o, se necessario, integra tali contenuti inviando la cosiddetta conferma del trasportatore (BT) alla sottoapplicazione EDM. La conferma è a disposizione del cedente, del cessionario e degli organi di controllo per la verifica. Gli organismi

²² Articolo 12, Conservazione del documento di accompagnamento, ANV 2012



di controllo accedono a tali conferme del trasportatore tramite l'EDM, eliminando così la necessità di portare con sé una copia cartacea del documento di accompagnamento durante il trasporto

3. Notifica del documento di trasporto (Begleitscheinmeldung - BM):

Dopo aver ricevuto i rifiuti, il cessionario trasmette le informazioni sulla presa in carico dei rifiuti pericolosi al governatore provinciale. A tal fine, il cessionario ottiene la conferma dal trasportatore tramite l'EDM e ne controlla il contenuto. Dalla conferma del trasportatore crea la notifica del documento di accompagnamento (BM), con eventuali correzioni o aggiunte. La notifica del documento di accompagnamento viene caricata sulla sotto applicazione dell'EDM e messa a disposizione del governatore provinciale, del cedente e del trasportatore.

Il cedente, il trasportatore e il cessionario necessitano di un software per il quale sia stata implementata una connessione di interfaccia e che allo stesso tempo offra la possibilità di scambiare attivamente informazioni tra i partner.

L'utilizzo della procedura del documento di accompagnamento interamente elettronica richiede inoltre che il cedente, il trasportatore e il cessionario accettino espressamente di utilizzare la procedura del documento di accompagnamento interamente elettronico e di lavorare insieme. Per questo motivo, la procedura è adatta soprattutto a situazioni in cui i trasporti di rifiuti si ripetono frequentemente con gli stessi soggetti (cedente, trasportatore, cessionario).

FONTI

Legge sulla gestione dei rifiuti (Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002)
StF: BGBl. I Nr. 102/2002)

Ordinanza sulla tracciabilità dei rifiuti (Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Nachweispflicht über Abfälle (Abfallnachweisverordnung 2012 – ANV 2012), BGBl. II Nr. 341/2012)

Ordinanza sui bilanci dei rifiuti (Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Jahresabfallbilanzen (AbfallbilanzV), BGBl. II Nr. 497/2008)

Brochure EDM, Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Vienna, Settembre 2014.

EDM-Elektronisches Datenmanagement – Kurzinformation Stand 2022

Beschreibung der Webserviceschnittstelle für Elektronische Begleitscheinmeldungen (Ebsm_Neu Und Vebsv)
Schnittstellen-Version: V1.02 Beschreibungsdokument-Version: V1.02 Datum: 01. Juli 2014

Pagina web del portale per la gestione elettronica dei dati ambientali
https://edm.gv.at/edm_portal/home.do

Pagina web del portale per i servizi digitali alle imprese <https://www.usp.gv.at/index.html>

Pagina web del Ministero federale dell'ambiente <https://www.bmk.gv.at/>

Pagina web della Camera di commercio del Burgenland <https://www.wko.at/>